

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 69 ad iniziativa del Consigliere Antonini

Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"),
come modificate dalla legge regionale 1 luglio 2021, n. 14

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è diretta a superare i rilievi critici avanzati, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, dal Ministero della Cultura, per il tramite del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, in merito alla recente legge regionale 1 luglio 2021, n. 14 recante: "Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22".

Il suddetto Dicastero ha evidenziato che le modifiche apportate alla l.r. 22/2011 presentano profili di criticità rispetto alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare, rispetto alla potestà legislativa esclusiva spettante allo Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.

Ciò in quanto gli interventi di rigenerazione urbana ivi previsti e disciplinati (articoli 1 e 2), pur essendo in grado di alterare in modo significativo lo stato dei luoghi e quindi di incidere sui valori oggetto di tutela culturale o paesaggistica, risultano collocati al di fuori del necessario quadro normativo di riferimento costituito dalle previsioni del piano paesaggistico, ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice di settore. Soltanto a quest'ultimo strumento, infatti, elaborato d'intesa tra Stato e Regione, spetta di stabilire, per ciascuna area tutelata le c.d. prescrizioni d'uso (e cioè i criteri di gestione del vincolo, diretti a orientare la fase autorizzativa) e di individuare la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonché le condizioni delle eventuali trasformazioni.

Per quanto attiene inoltre alle modifiche apportate dall'articolo 3 della l.r. 14/2021, il Ministero della Cultura ha rilevato che tale disposizione, equiparando gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 2 della l.r. 22/2009 (c.d. Piano casa regionale) agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001, non abbia richiamato espressamente anche la c.d. "clausola di salvaguardia" contenuta nell'ultimo periodo della citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, specificatamente diretta alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

La presente proposta di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1, 2 e 3 modificano rispettivamente la l.r. 22/2009 e l.r. 22/2011 al fine di accogliere i rilievi governativi sopra esposti mentre l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.